COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RUSSO SPENA e SARLATO: Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili. (*Urgenza*) (2113) . . . 316

PRESIDENTE 316, 318, 319, 321, 322
ROCCHETTI, *Relatore* . . . 316, 317, 318, 321
BERLINGUER 317, 318, 321
JACOMETTI. 318
NANNUZZI 318, 319, 321, 322
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 318, 322
BERRY 318, 319, 322

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

GENGARLE ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministaro della sanità. (*Urgenza*) (1810);

GENGARLE ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica, 11 agosto 1959, n. 750 (*Urgenza*) (2121) . . . . . .

PRESIDENTE 325

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione*):

Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti. (2693);

COLITTO: Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo Segretario e qualifiche equiparate. (1419);

MATTARELLI GINO ed altri: Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. (1872) 325

PRESIDENTE 325, 327
NANNUZZI 326
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 326, 327

Votazione segreta:

PRESIDENTE 327

La seduta comincia alle 9,30.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili (Urgenza) (2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: « Aggiornamento degli organici del personale degli archivi notarili ».

Il Relatore, onorevole Rocchetti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROCCHETTI, *Relatore*. La mia relazione deve essere evidentemente generale oltre che generica, perché ritengo di non dovermi soffermare soltanto all'esame del testo del Governo in rapporto a quello originale, bensì di dover prospettare una visione generale del problema. Salvo che volessimo limitare le nostre osservazioni all'esame dei due testi.

PRESIDENTE. Io direi di no.

ROCCHETTI, *Relatore*. La proposta di legge dei colleghi Russo Spena e Scarlato ha per oggetto l'aggiornamento degli organici del personale degli archivi notarili. Questi – forse è superfluo ricordarlo – sono organismi facenti parte dell'amministrazione dello Stato e il loro compito consiste nella conservazione degli atti notarili e in una certa vigilanza sulle attività notarili. L'ordinamento degli archivi notarili può considerarsi abbastanza remoto, perché si può dire che la loro organizzazione risale al 1941, per lo meno per quanto riguarda la consistenza del personale.

La legge organica è del 17 maggio 1952, n. 629, e disciplina il riordinamento degli archivi notarili, riordinamento che fu allora assai parziale, perché creò soltanto alcuni posti per la carriera di concetto – laddove ogni altra Amministrazione dello Stato l'aveva già da tempo – ma limitata semplicemente a certi servizi di ragioneria. Ragione per cui si sentì presto la necessità di procedere ad un riordinamento più completo degli archivi notarili. Tanto più che nel frattempo era intervenuta la legge delega del 20 dicembre 1954, per la quale il Governo veniva delegato a procedere alla revisione degli organici per adeguarli alle effettive esigenze. Si sarebbe dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1957 e infatti qualche cosa fu fatta, perché con legge 19 luglio 1957, n. 588, furono emanate norme complementari alle leggi precedenti, limitate però sostanzialmente alla facilitazione dell'ingresso in carriera di alcuni elementi del personale esecutivo. Fu cioè una legge di piccoli adeguamenti con riguardo alla questione equitativa di gerarchia.

Quindi, praticamente, le cose restarono come erano prima. Ragione per la quale si attendeva ancora un provvedimento di legge che servisse ad ovviare all'arretratezza dell'organizzazione degli archivi. I colleghi Russo Spena e Scarlato si sono resi parte diligente nel presentare alcune proposte, le quali sono sostanzialmente affini a tutte le altre che concernono il riordinamento degli uffici avvenuto negli ultimi anni e mirano a definire alcune difficoltà relative al personale, soprattutto ad aumentare gli organici e stabilire un migliore ordinamento interno, per assecondare quel certo fenomeno ascensionale per cui... non potendosi aumentare gli stipendi, si preferisce aumentare i gradi: soppressione di gradi inferiori e aumento di gradi superiori, ecc.

L'organico attualmente si compone di 600 unità, che evidentemente non sono sufficienti di fronte ai 107 uffici che sono in Italia; tanto più che una certa parte del personale deve restare distaccata presso il Ministero, alle dipendenze di un magistrato. Per questo personale di 600 unità c'è poi carenza interna, nel senso che il personale direttivo di questi uffici è molto instabile, in quanto questa posizione viene considerata spesso, per lo meno in fatto, come una specie di ponte di passaggio o per l'attività notarile o per la magistratura. Basta pensare che dal 1948 al 1958 per la carriera direttiva, su un organico di 138 unità, sono stati esauriti concorsi per ben 149 unità, delle quali sono attualmente in servizio soltanto 60, con una percentuale quindi di evasioni di circa il 60 per cento.

Questo indica uno stato di malessere e di mancato appagamento dei desideri basilari e rivela l'impossibilità pratica di continuare con lo stesso sistema e con la stessa forma di organizzazione.

Come si può rimediare? Innanzi tutto, per quanto riguarda la carriera direttiva, si propone di creare un ispettore generale capo. Attualmente il direttore generale è un magistrato e resta un magistrato. Gli ispettori generali sono sei e colui che materialmente funge da vice direttore generale ha lo stesso grado degli altri. Si comincia quindi col creare per lo meno un posto di ispettore generale capo. Si aumentano poi i posti di ispettore generale portandoli a tre e sempre nella carriera direttiva, si istituisce un maggior numero di posti nei gradi superiori con la eliminazione di alcuni posti nei gradi inferiori.

Per la carriera di concetto si innova molto notevolmente. Inizialmente gli archivi notarili non avevano una carriera di concetto. Fu

introdotta semplicemente per i ragionieri. Invece ora si istituisce una vera carriera di concetto con segretari capi, segretari principali, primi segretari, ecc., come per le altre amministrazioni.

Per quanto riguarda la carriera esecutiva, invece di procedere ad aumenti, si procede a repressioni, sempre nell'intento di istituire nuovi porti nei gradi e qualifiche superiori. Inoltre si sopprime la distinzione tra archivi superiori e distrettuali, che non corrisponde più a una concreta distribuzione organica del personale.

A questo punto, dobbiamo dire che il Governo si è interessato di questa proposta di legge e ha manifestato subito il suo assenso affinché si cominci a fare qualche cosa per rimediare alle sfasature così notevoli che si sono manifestate nell'interno di questa carriera; la più importante delle quali – che non credo sarà molto modificata da questa legge – è quella del ponte di passaggio, di cui sopra parlavo, come viene considerata questa amministrazione dai vincitori dei concorsi alla carriera direttiva. Il Governo sostanzialmente aderisce a tutta l'impostazione della legge; però propone alcune modifiche, in parte di forma e in parte di sostanza. Tuttavia anche queste ultime non sono sostanziali al punto di rovesciare determinate impostazioni, bensì sono sulla stessa linea e sulla stessa impostazione della proposta di legge. Sono modifiche di carattere tecnico proposte dall'amministrazione, che conosce le necessità interne meglio dei valorosissimi colleghi che si sono occupati della questione.

Passiamo ora ad illustrare la proposta di legge in esame confrontandola con gli emendamenti presentati dal Governo. Prendiamo ad esempio la tabella del ruolo organico del personale degli archivi notarili. Da un esame comparativo tra la situazione attuale, tra ciò che si propone attraverso la proposta di legge in oggetto, e ciò che invece propone il Governo possiamo ricavare quanto segue: carriera direttiva: ispettori generali capi (attualmente non sono previsti); la proposta di legge, con la quale in questo caso il Governo concorda, ne chiede almeno una unità; ispettori generali e sovraintendenti: attualmente sono 6, con la proposta di legge e l'emendamento governativo sono portati a 9; conservatori capi: sono 14, si propone l'aumento a 25, il Governo ne ritiene sufficienti 18; conservatori superiori 12, la proposta di legge li porterebbe a 45, il Governo ne considera invece sufficienti 36; primi conservatori, conservatori e vice conservatori da 96 si vorrebbero ridurre a 90, il Governo, viceversa, lascerebbe inalterato il numero a 96.

Carriera di concetto: segretari capi non ve ne sono, si vorrebbero portare ad 8, il Governo si ferma a 5; segretari principali: 3, se ne propongono 18, il Governo ne ritiene sufficienti 8; primi segretari: 6, si propone l'aumento a 22, il Governo si ferma a 12; segretari: 22, la proposta di legge li porterebbe a 45, il Governo a 20; segretari aggiunti e vice segretari 14, si vorrebbero portare a 28, il Governo si ferma a 25.

Carriera esecutiva: aiutanti capi: 5, se ne propongono 22, il Governo ne ritiene sufficienti 5; aiutanti principali: da 25 si vorrebbero portare a 42, mentre il Governo ne propone 35; primi aiutanti: 54, la proposta di legge li eleva a 62, il Governo arriva a 60; aiutanti di prima classe, aiutante di seconda classe o aggiunti: da 140 si vorrebbero ridurli a 77, a differenza del Governo che ne ritiene sufficienti 90.

Carriera ausiliaria: commessi attualmente non ve ne sono, con la proposta di legge sono portati a 34, con l'emendamento governativo a 10; uscieri capi: 14, se ne propone l'aumento a 53, il Governo a 50; uscieri ed inservienti: da 109 li si vorrebbe portare a 73, mentre il Governo ne ritiene necessari 90.

Secondo il testo emendato dal Governo andrebbe aggiunta una carriera ausiliaria tecnica formata da un agente tecnico capo e tre agenti tecnici per ovviare all'inconveniente che l'uso e la cura delle macchine ministeriali sia affidata, come ora accade, ad operai, agenti di custodia e commessi.

Riepilogando: le unità attualmente in servizio sono 600; secondo la proposta di legge dovrebbero essere portate a 700, mentre seguendo il testo governativo esse dovrebbero raggiungere il numero di 654.

BERLINGUER. Mi sembra di aver compreso, e in caso affermativo desidero me lo si confermi, che in sostanza si propone di aumentare le unità al vertice e di diminuire quelle più in basso.

ROCCHETTI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Berlinguer ha un suo fondamento e potrebbe anche dar luogo ad una piccola discussione. Può sembrare infatti, a prima vista, che l'aumento dei posti per le qualifiche superiori sia determinato dalla volontà di beneficiare alcune persone munite di un particolare titolo di studio; che vi sia insomma un aumento in senso preferenziale delle carriere al vertice. Ho il dovere di dire che questo non è esatto e che anzi avviene il contrario. Non possiamo nasconderci, onorevoli colleghi,

che ormai ferve tutta una lievitazione tra il personale impiegatizio il quale aspira a migliorare la sua posizione. Di fronte a questo fenomeno, non potendo aumentare gli stipendi, e per venire incontro alle giuste esigenze di questo personale, siano costretti ad aumentare i posti relativi alle qualifiche più elevate. Non possiamo negare che ormai vi è una vera e propria sfasatura che ci porterà prima o poi ad una trasformazione sostanziale dell'attività di Governo nelle amministrazioni.

BERLINGUER. Il criterio giusto sarebbe invece quello che si tenesse conto delle esigenze d'ufficio aumentando gli stipendi e non i posti delle qualifiche elevate.

JACOMETTI. Negli emendamenti del Governo vi è una certa remora, mentre la proposta originaria contiene delle norme addirittura incomprensibili.

ROCCHETTI, *Relatore*. Effettivamente, nelle proposte del Governo vi è una remora.

NANNUZZI. Personalmente, credo che anche da parte del mio gruppo si debba dare l'assenso alla proposta di legge; però debbo anch'io mettere in evidenza come si manifesti una differenza sostanziale tra la proposta originaria e gli aggiornamenti del Governo.

Infatti con la proposta originaria si mira ad adeguare non solo gli organici nel numero ma anche nelle qualifiche; di qui l'aumento del numero in certe qualifiche, aumento che si rileva soprattutto nelle qualifiche maggiori, e una diminuzione nelle qualifiche inferiori. È evidente, quindi, il proposito dei proponenti di aumentare il numero per adeguarlo alle necessità e di spostare verso l'alto per adeguarlo alle funzioni.

Il Governo, pur con le sue modifiche, accetta nella sostanza il principio dell'adeguamento, ma preferisce seguire un modo diverso da quello previsto nella proposta di legge. A sua volta, il relatore si dichiara d'accordo sul principio, ma propone di accogliere l'adeguamento suggerito dal Governo, perché gli sembra più equilibrato.

Ne consegue un dubbio, che non posso non manifestare. Il Governo, che dispone degli strumenti per conoscere le effettive necessità, propone che l'adeguamento si effettui nella misura della metà rispetto a quello previsto dalla proposta di legge; senonché, non vorrei che le riduzioni da esso proposte siano state suggerite soprattutto dalla necessità di contenere, in più ristretti limiti, la maggiore spesa. Se così fosse, non sarebbe più opportuno accogliere, se non in tutto, almeno in gran parte la proposta di iniziativa parlamentare? Esiste, evidentemente, il problema della spesa, ed io non so come la Commissione Bilancio si sia pronunciata in merito...

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La Commissione Bilancio si è pronunciata a favore del testo governativo.

NANNUZZI. Allora siamo vincolati, a meno che non vogliamo rinviare tutto alla Commissione Bilancio.

Comunque, debbo fare altre due osservazioni, che riguardano le qualifiche. Le prime tre qualifiche della carriera direttiva, se non erro, sono ormai a ruolo aperto: quindi l'esame va fatto per il totale della tabella...

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Nelle proposte governative, c'è, infatti, il totale.

NANNUZZI. Sono d'accordo sulla necessità di creare la carriera di concetto nei modi previsti negli altri Ministeri, ma per la carriera ausiliaria la mia impressione è che noi ci fermiamo ad una qualifica troppo bassa, mentre in altre amministrazioni, la carriera ausiliaria è molto più ampia: prevede per lo meno cinque qualifiche.

PRESIDENTE. Qui attualmente sono due, ma diventano quattro per le proposte del Governo.

Quindi non manca che la categoria dei commessi capi, che in altre amministrazioni è riconosciuta. Il rappresentante del Governo potrebbe dirci qualche cosa in proposito.

BERRY. La proposta del collega Nannuzzi ha indubbiamente una sua ragion d'essere per motivi di parallelismo con altre amministrazioni. Peraltro, non esiste una norma costante per tutte le amministrazioni. Infatti, la Presidenza del Consiglio ha soltanto tre qualifiche, il Ministero del turismo ne ha quattro, la Corte dei conti ne ha cinque.

Qual è il motivo per cui esiste il commesso capo? Il commesso capo presiede alla disciplina di tutto il personale ausiliario ed ha soprattutto funzioni di vigilanza nell'anticamera del Ministro. Ma nel nostro caso non credo che sia necessario il commesso capo, perché gli archivi sono tutti decentrati e non si saprebbe quali funzioni attribuire a questa figura.

BERLINGUER. Esistono in ciascun archivio più commessi!

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, se i commessi sono dieci in tutta Italia, evidentemente non è possibile pensare che possa essercene uno per ogni archivio! In altre parole, fino ad oggi è esistito il coefficiente 173:

si tratta di vedere se sarà possibile fare ancora un altro salto.

BERRY. Faccio rilevare che gli uffici periferici della amministrazione finanziaria hanno, per esempio, un inserviente, un usciere ed un usciere capo, e che il coefficiente si ferma a 159.

NANNUZZI. Ma oggi si sta aggiornando tutto, onorevole Berry !

BERRY. Vi sono delle amministrazioni, ad esempio quella della dogana, che hanno soltanto una qualifica.

NANNUZZI. Vorrei conoscere, onorevole Berry, quale è il coefficiente iniziale in quelle amministrazioni dove esistono tre qualifiche.

BERRY. Alla Presidenza del Consiglio esiste la qualifica di usciere con coefficiente 159, ma normalmente la qualifica di inserviene, in tutti gli uffici periferici, ha il coefficiente 142.

NANNUZZI. Lasciamo da parte la Presidenza del Consiglio, ed esaminiamo la situazione negli altri ministeri.

BERRY. Onorevole Nannuzzi, negli organici centrali il coefficiente relativo alla qualifica di inserviente, di usciere, o di capo commesso è 142; altrettanto risulta nel caso, ad esempio, degli organici della pubblica sicurezza e del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.

Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti nei capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone di inserire, al secondo comma di questo articolo, fra le parole « istituiti » e « capoluoghi » le seguenti altre: « con decreto del Capo dello Stato nei comuni ».

Penso che sia il caso di usare la formula ricorrente in simili casi e che è la seguente: « con decreto del Presidente della Repubblica nei comuni ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, modificato secondo la mia proposta.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta formulato nel seguente modo:

« L'articolo 6 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.

« Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei comuni e nei capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

« Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla direzione degli Archivi distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono preposti soprintendenti aventi qualifica equiparata a quella di ispettore generale.

Alla direzione degli Archivi distrettuali di maggiore importanza, da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, tenuto conto della media dei proventi riscossi, della popolazione del distretto, del numero dei posti di notaio assegnati allo stesso distretto, sono preposti conservatori capi, i quali possono essere anche assegnati, in sottordine, agli Archivi di cui al comma precedente.

Qualora alla direzione dei suddetti Archivi non siano assegnati conservatori in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa potrà essere affidata ad impiegati della qualifica immediatamente inferiore, che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di attitudine direttiva ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone di sostituirlo con il seguente testo:

« Alla direzione degli Archivi notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente equiparata a quella di ispettore generale.

La direzione degli altri Archivi, che hanno competenza per i distretti ai quali la tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta sedi notarili, è affidata a conservatori capi.

I conservatori capi possono altresì essere assegnati in numero non superiore a due unità all'ufficio centrale e, in sottordine, agli Archivi di cui al primo comma in ragione di non più di una unità per ciascun Archivio.

Qualora alla direzione degli Archivi contemplati nei precedenti commi non possano essere destinati funzionari in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa verra affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore che abbiano dato prova di distintà capacità, di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini direttive ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il personale di ruolo della carriera di concetto è assegnato presso quegli Archivi notarili distrettuali di maggiore importanza che saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e vi svolgeranno compiti di carattere amministrativo e contabile.

Nella destinazione alle sedi di servizio hanno diritto di preferenza gli impiegati attualmente inquadrati nella carriera di concetto.

L'onorevole rappresentante del Governo propone di sostituirlo con il seguente testo:

« Il personale della carriera di concetto attende ai servizi contabili, amministrativi e archivici alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dell'Archivio.

Salvo quanto è disposto nel successivo articolo 5, il predetto personale presta servizio negli archivi di maggiore importanza in relazione al numero delle sedi notarili assegnate al rispettivo distretto.

Con decreto del ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi in occasione delle singole revisioni della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, verranno stabiliti gli Archivi notarili distrettuali ai quali è assegnato il personale della carriera di concetto.

L'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, e l'articolo 1 terzo ed ultimo comma del regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1273 sono abrogati ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole rappresentante del Governo propone di inserire, dopo l'articolo 3 testé approvato, il seguente articolo 3-*bis*:

« Gli agenti tecnici sono addetti alla guida, pulizia e piccola manutenzione degli automezzi di proprietà dell'amministrazione degli Archivi notarili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« La lettera *b*) dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Il primo concorso per esami, da indirsi in applicazione della presente legge, per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano muniti del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone di sostituirlo con il seguente testo:

« Il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonché a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe degli Archivi stessi ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

L'articolo 9, lettera *b*) della legge 19 luglio 1957, n. 588, è abrogato ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo della proposta di legge:

« L'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, oltre l'ispettore generale capo – preposto all'Ufficio stesso – trentanove impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi, dei quali non oltre otto della carriera direttiva, otto della car-

riera di concetto, dieci della carriera esecutiva e tredici di quella ausiliaria.

Oltre ai predetti, non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ».

Il Governo propone come emendamento il seguente articolo sostitutivo:

« L'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva, otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Alla direzione del predetto ufficio centrale è preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo della proposta di legge:

« Le tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge ».

Il Governo propone come emendamento il seguente articolo sostitutivo:

« Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché le tabelle A, B e C allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588 sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Il personale del ruolo dei ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e alla tabella C allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588 è inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B allegata alla presente legge nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Questi ragionieri, se una volta erano stati creati, dovevano naturalmente compiere un ufficio contabile e dovevano essere necessari. Adesso sono soppressi, nel senso che sono assorbiti dai segretari. Si capisce però che una parte dei segretari sarà composta di ragionieri. Sarebbe bene sapere quanti e quanti sono. Ma vuol dire che l'amministrazione farà un po' come crede.

NANNUZZI. È sempre una carriera di concetto.

PRESIDENTE. Ci sarà un interscambio di funzioni.

ROCCHETTI, *Relatore*. Sostanzialmente un ragioniere di questi uffici svolge mansioni molto limitate, perché si tratta di una contabilità rudimentale.

BERLINGUER. Bisognerebbe specificare che vengono mantenuti in servizio anche quelli che sono ragionieri.

PRESIDENTE. Ci sono le norme generali per accedere a quella determinata carriera.

ROCCHETTI, *Relatore*. È un fatto interno dell'amministrazione, che deve risolverlo al momento del concorso.

BERLINGUER. Comunque la questione può restare spiegata dal resoconto di questa seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo della proposta di legge:

« Gli impiegati degli Archivi notarili, al compimento del 65° anno di età, potranno essere trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno, e saranno considerati in soprannumero nei ruoli e nelle piante organiche degli Uffici.

Detti funzionari continueranno ad esercitare le loro funzioni, ma non potranno partecipare a concorsi od a scrutini per promozioni ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo della proposta di legge:

« Il compenso spettante ai privati incaricati della scritturazione degli atti conservati in Archivio ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è elevato al novantacinque per cento dei proventi ivi indicati ».

Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 8:

« Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 è elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 citata legge n. 1158.

Il capoverso del predetto articolo 45 è abrogato ».

BERRY. Si tratta di diritti casuali?

NANNUZZI. Sono diritti notarili, non casuali.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Riguardano gli impiegati cottimisti, cioè impiegati pagati a cottimo.

NANNUZZI. Qui si parla della ripartizione del compenso. Ma chi fissa il compenso?

PRESIDENTE. È detto nella legge n. 1158 del 1954.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto un articolo aggiuntivo 8-*bis*, che poi prenderà la numerazione conseguente. Esso dice:

« Per la nomina alla qualifica di vice conservatore di Archivio notarile si applicano le disposizioni per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico.

I vice conservatori, durante il periodo di prova, sono assegnati agli Archivi distrettuali più importanti in soprannumero alle relative piante organiche e prestano servizio alla immediata dipendenza del capo dell'Archivio. Col provvedimento che ne dispone la nomina in pianta stabile i predetti impiegati vengono d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti ».

Pongo in votazione questo articolo 8-*bis* aggiuntivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo della proposta di legge:

«Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili ».

Il Governo ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 70.000.000 si provvederà con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi ».

Pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 della proposta di legge:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ».

Il Governo propone la soppressione di questo articolo, perché superfluo.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A* nel testo della proposta di legge:

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

MILANO ..... Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia Casale Monferrato, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Ivrea, La Spezia, Mantova, Massa, Milano, Novara, Pavia, San Remo, Savona, Sondrio, Torino, Verbania.

BOLOGNA ..... Archivi notarili distrettuali di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Forlì, Gorizia, Macerata, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

ROMA ..... Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo.

NAPOLI..... Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucera, Matera, Melfi, Napoli, Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Trani.

PALERMO ..... Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Locri, Messina, Nicastro, Nicosia, Palermo, Palmi, Patti, Ragusa (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

Il Governo rileva che deve essere depennato l'archivio notarile di Castrovillari, essendo stato quest'ultimo riunito a Cosenza con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *A* nel testo della proposta di legge, modificata secondo l'emendamento soppressivo ora approvato.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B* nel testo della proposta di legge:

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA DIRETTIVA.

Ispettore generale capo	1	
Ispettori generali e soprintendenti	9	
Conservatori capi	25	
Conservatori superiori	45	
Primi conservatori Conservatori Vice conservatori	90	
	—	170

CARRIERA DI CONCETTO.

Segretari capi	8	
Segretari principali	18	
Primi segretari	22	
Segretari	24	
Segretari aggiunti Vice segretari	28	
	—	100

CARRIERA ESECUTIVA.

Aiutanti capi	22	
Aiutanti principali	42	
Primi aiutanti	62	
Aiutanti di 1ª classe	67	
Aiutanti di 2ª classe Aiutanti aggiunti	77	
	—	270

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Commessi	34	
Uscieri capi	53	
Uscieri ed inservienti	73	
	—	160
		700

Il Governo propone la seguente tabella *B* sostitutiva:

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA DIRETTIVA.

Coefficiente	900	Ispettore generale capo	N.	1	
»	670	Ispettori generali e sovrintendenti	»	9	
»	500	Conservatori capi	»	18	
»	402	Conservatori superiori	»	36	
»	325	Primi conservatori			
»	271	Conservatori	»	96	
»	229	Vice conservatori			
			—		N. 160

CARRIERA DI CONCETTO.

Coefficiente	500	Segretari capi	N.	5	
»	402	Segretari principali	»	8	
»	325	Primi segretari	»	12	
»	271	Segretari	»	20	
»	229	Segretari aggiunti	»	25	
»	202	Vice segretari			
			—		» 70

CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente	325	Aiutanti capi	N.	5	
»	271	Aiutanti principali	»	35	
»	229	Primi aiutanti	»	60	
»	202	Aiutante di 1ª classe	»	80	
»	180	Aiutante di 2ª classe	»	90	
»	157	Aiutante aggiunto			
			—		» 270

CARRIERA AUSILIARIA.

Coefficiente	173	Commessi	N. 10	
»	159	Uscieri capi	» 50	
»	151	Uscieri	» 90	
»	142	Inservienti		
			—	» 150

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA.

Coefficiente	173	Agente tecnico capo	N. 1	
»	159	Agenti tecnici	» 3	
			—	» 4
				N. 654

Pongo in votazione la tabella *B* sostitutiva proposta dal Governo.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità (Urgenza) (1810), e: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (Urgenza) (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cengarle, Toros, La Penna, Azimonti, Calvi, Casati, Zanibelli, Pavan, Scalia, Fracassi, Gorrieri Ermanno, Marotta Vincenzo: « Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità » e dei deputati Cengarle, Azimonti, La Penna, Toros, Pavan, Casati, Donat-Cattin, Zanibelli, Calvi, Scalia, Colleoni, Sabatini, Storti, Armato, Marotta Vincenzo, Corono Giacomo, Gorrieri Ermanno, Sinesio: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

Devo far presente agli onorevoli membri della Commissione che il relatore, onorevole Colleselli, mi ha comunicato di non poter intervenire alla discussione. Sono pertanto costretto a chiedere il rinvio della discussione delle due proposte di legge all'ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti (2693); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo Segretario e qualifiche equiparate (1419) e Mattarelli Gino ed altri: Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate », e di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri: « Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato ».

Nella seduta del 12 febbraio 1960, iniziando l'esame delle due proposte di legge qui citate e di una serie di altre proposte, deliberammo di deferirne l'esame ad un Comitato ristretto per la formulazione di un testo unitario. Il Comitato, presieduto dall'onorevole Bozzi, e composto dagli onorevoli Berlinguer, Nannuzzi e Capugi (in sostituzione dell'onorevole Moro), preparò un testo coordinato che presentò al Ministro il 16 giugno 1960 perché, in via breve, esprimesse il suo parere su di esso. In data 30 dicembre 1960 il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2693, che abbiamo oggi all'ordine del giorno, accogliendo in parte le proposte formulate a suo tempo dal Comitato ristretto. Il disegno e le proposte di legge sono state poste insieme all'ordine del giorno per essere restituite nelle mani di questo comitato ristretto, in maniera che possa esaminare gli emendamenti che sono stati preannunciati e tentare di arrivare, per quanto possibile, alla formulazione di un testo concordato sul qual basare poi la discussione della nostra Commissione. Se i colleghi sono d'accordo può rimanere senz'altro così stabilito.

NANNUZZI. Sono senz'altro d'accordo sulla proposta di rinvio; desidero però rivolgere prima un quesito all'onorevole rappresentante del Governo affinché il Comitato ristretto, del quale io stesso faccio parte, nel prendere in esame i varı testi, possa avere le idee chiare in merito. La domanda si riferisce ad una delle questioni più controverse relative all'applicazione dell'estensione di queste norme alle aziende autonome. Infatti, mentre l'articolo 22 del testo governativo prevede l'applicazione di quelle norme alle aziende autonome dei monopoli e delle poste, nello stesso tempo dichiara esplicitamente l'esclusione dell'applicazione di esse alle ferrovie dello Stato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Questo si è verificato in seguito ad una loro specifica richiesta.

NANNUZZI. Il quesito che volevo sottoporle e sul quale può rispondermi anche in un secondo momento è questo: in data 20 gennaio 1961 il Ministro dei trasporti onorevole Spataro, in risposta a sollecitazioni avanzate da tutte le organizzazioni sindacali, inviava loro la seguente lettera: « L'amministrazione ferroviaria ha già comunicato a codesta e ad altre organizzazioni sindacali del personale ferroviario di voler promuovere un provvedimento di legge per modificare i criteri attuali interessanti l'avanzamento di alcune categorie di personale.

Le soluzioni previste dall'azienda corrispondono alle aspettative del personale manifestate da codesto e da altri sindacati.

Affinché lo schema di provvedimento legislativo possa seguire il suo *iter*, è stato già chiesto il preventivo consenso all'ufficio per la riforma amministrativa. Non appena superata la fase di concerto, per una sollecita comunicazione della quale non si mancherà di svolgere il migliore interessamento, il provvedimento avrà immediato corso ».

In data 23 gennaio 1961 (quindi tre giorni dopo) il Ministro Tessitori, in relazione ad una interrogazione delle stesse organizzazioni sindacali con richiesta di risposta scritta, così si esprimeva: « La S. V. On.le ha presentato alla Camera dei Deputati la seguente interrogazione: « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere per quale motivo alcune categorie di dipendenti del Ministero dei trasporti ed altre amministrazioni, e particolarmente i ferrovieri, siano state escluse dal progetto di legge riguardante le agevolazioni di carriera al personale statale, approvato di recente dal Consiglio dei ministri ». « Pregiomi di significare alla S. V. on.le che il disegno di legge (atto Camera n. 2693) concernente beneficî di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti, riguarda anche il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dei monopoli di Stato. Non è stato considerato, invece, il personale delle ferrovie dello Stato, in quanto il Ministero dei trasporti, in sede di esame delle proposte di legge che poi vengono coordinate nel testo del disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Governo, ebbe ad esprimere parere contrario all'estensione dei beneficî di carriera a favore del proprio personale, data la particolare natura industriale dell'azienda stessa, nella quale il numero del personale di ciascuna qualifica è strettamente collegato alla efficienza tecnica dei servizi ».

È evidente, onorevole Sottosegretario, che si tratta di due risposte nettamente contrastanti. Infatti, mentre nella prima lettera si dice in sostanza che il Ministero si è pronunziato contro, data la particolare natura dell'amministrazione, nell'altra si dice invece che è d'accordo e che sta preparando un provvedimento separato. Noi non abbiamo evidentemente nulla in contrario a questo provvedimento separato, ma vorremmo chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di far

conoscere al Comitato ristretto qual è esattamente l'orientamento dell'ufficio per la riforma amministrativa.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. È evidente che non mi è possibile rispondere esaurientemente in questo momento; posso però dire che il contrasto, a mio parere, non esiste. Infatti il Ministero dei trasporti manifestò a suo tempo viva contrarietà ad inserire questa formula nel testo, così come aveva fatto il Ministero delle poste ed i monopoli. In un secondo momento poi, questi ultimi espressero il desiderio di inserirsi e noi non abbiamo avuto nulla in contrario, così come non abbiamo nulla in contrario adesso ad inserire, magari mediante un emendamento, gli altri.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi non hanno nulla in contrario, può rimanere dunque stabilito il rinvio della discussione del disegno e delle proposte di legge nn. 2693, 1419 e 1872.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

RUSSO SPENA e SCARLATO: « Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili » (2113):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Casalinuovo, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Martino Edoardo, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Reale Oronzo, Resta, Rocchetti, Rossi Paolo, Russo Spena, Santarelli Enzo, Targetti, Tesauro.

È in congedo:

Carcaterra.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI